



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° [redacted]/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 5

21/06/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	MARSANO	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Giudice

195

-
-
-
-

PRONUNCIATA IL:


21.6.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 APR 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° [redacted]/09
depositato il 14/05/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° CRON. [redacted] TOSAP 2008
contro EMMEGI SRL TARANTO

difeso da:
FUMAROLA AVV. STEFANO
VIA ABRUZZO 1 74100 TARANTO

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI

proposto dal ricorrente:

[redacted]

74 74100 TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DOT. VITO
C.SO UMBERTO, 150.74100 TARANTO TA

[Handwritten signature]

Viene proposto ricorso contro l'AVVISO di ACCERTAMENTO TOSAP e TARSU n. [REDACTED] T con il quale la Emmegi srl Taranto nella sua qualità di concessionario per l'accertamento e la riscossione del Comune di Taranto per tali imposte, chiede per l'anno 2008 i tributi ritenuti dovuti e gli accessori. Il ricorrente contesta le richieste per:

- =mancanza di motivazione;
- =difetto dei presupposti impositivi;
- =pretesa erronea;
- =incompatibilità tra canone di gestione e Tosap;
- =errata richiesta della TARSU.

Ognuna delle argomentazioni citate viene approfondita dal ricorrente che offrendo a sostegno del suo assunto anche alcune decisioni della Suprema Corte, conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

E' costituita Emmegi srl Taranto che in sue deduzioni scritte sostiene la piena legittimità dell'atto e della richiesta e conclude con richiesta di rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed ognuno di loro si riporta ai propri atti ed alle richieste già espresse.

Esaminati gli atti e la complessa normativa di riferimento, la Commissione ritiene di poter aderire alle ragioni espresse dal ricorrente.

Oggetto della tassazione Tosap è la superficie di metri quadri 44 (con "giostrina") che il ricorrente avrebbe sottratto a pubblico uso per destinarla ad attività economica.

In punto prioritario ed essenziale ritiene la Commissione sia nel fatto che nel caso di specie manchi del tutto il presupposto impositivo per Tosap perché non vi è stata sottrazione di spazio all'uso pubblico.


Il recinto nel quale è allocata la "giostrina" è costantemente aperto e l'area è fruibile dall'intera collettività senza alcuna riserva.

Tali condizioni, tra l'altro, sono chiaramente indicate nell'art. 2-punto 2) e 5) del disciplinare per l'affidamento del servizio di gestione dell'area a verde "Virgilio" prodotto dal Comune di Taranto e nessuna prova ha fornito l'Ente creditore del fatto che tali condizioni non sono state abitualmente rispettate.

Il fatto invece che il Comune di Taranto in data 23-6-2003 abbia rilasciato al [REDACTED] nella sua qualità di presidente della cooperativa [REDACTED] l'autorizzazione n.367 per l'esercizio della "giostrina" citata, sottintende che tale esercizio poteva ben rendersi possibile senza che al pubblico uso venisse sottratta alcuna superficie.

Quanto alla richiesta Tarsu essa è infondata ed illegittima perché la tassazione è stata eseguita su "suolo attrazioni spettacoli viaggianti" e ciò non corrisponde al caso di specie.

Non può essere infine sottaciuta la grave mancanza di motivazione dell'atto opposto nel senso che da quanto in esso riportato non si può comprendere



Aggr. [redacted] / 07 f.d. =

l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente impositore per raggiungere il convincimento della richiesta. Ed anzi ritiene la Commissione che tale iter non sia stato affatto seguito con la conseguenza che è stato prodotto un atto ~~privo di validità giuridica che deve essere definitivamente posto nel nulla.~~

Considerando quanto sopra, prioritario ed assorbente anche delle ulteriori ragioni espresse negli atti di causa, devono essere accolte le richieste del ricorrente e censurato l'operato di Emmegi srl.

L'importanza della materia è valido motivo per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Quinta Sezione della C.T.P. di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:

==in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento opposto;

==spese compensate.==

Così deciso il giorno 21-6-2010

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Antonio Marsano)